

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Puglia



REGIONE
PUGLIA

ANNO LI

BARI, 24 LUGLIO 2020

n. 108



Leggi e regolamenti regionali

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella parte I sono pubblicati:

- a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia;
- b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
- c) leggi e regolamenti regionali;
- d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
- e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
- f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
- g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
- h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
- i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97;
- j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
- k) richieste di referendum con relativi risultati;
- l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

Nella parte II sono pubblicati:

- a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
- b) deliberazioni della Giunta regionale;
- c) determinazioni dirigenziali;
- d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato;
- e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
- f) atti degli Enti Locali;
- g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
- h) statuti di enti locali;
- i) concorsi;
- j) avvisi di gara;
- k) annunci legali;
- l) avvisi;
- m) rettifiche;
- n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

SOMMARIO

“Avviso per i redattori e per gli Enti:

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell’accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti”.

PARTE PRIMA

Leggi e regolamenti regionali

LEGGE REGIONALE 20 luglio 2020, n. 24

“**Censimento e mappatura degli impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili a servizio degli edifici pubblici**”. 50685

LEGGE REGIONALE 20 luglio 2020, n. 25

“**Valorizzazione antropologica-storica-culturale mar Piccolo di Taranto**”. 50688

REGOLAMENTO REGIONALE 20 luglio 2020, n. 11

“**L.R. 16 aprile 2015, n.24 s.m.i.: Regolamento attuativo ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lett. b): «Obiettivi di presenza e di sviluppo per le grandi strutture di vendita»**”. 50690

REGOLAMENTO REGIONALE 20 luglio 2020, n. 12

“**Modifiche al Regolamento regionale 1 agosto 2014 n. 15 (Regolamento per la concessione di aiuti di importanza minore [de minimis] alle PMI ed abrogazione dei Regolamenti regionali 31 gennaio 2012, n. 2, 29 maggio 2012, n. 9, 20 agosto 2012, n. 19 e 7 febbraio 2013, n.1)**”. 50703

REGOLAMENTO REGIONALE 21 luglio 2020, n. 13

“**R.R. n. 7/2020 “R.R. 8 luglio 2016 n. 9 «Rete assistenziale territoriale sanitaria e sociosanitaria per i Disturbi dello Spettro Autistico. Definizione del fabbisogno e dei requisiti organizzativi, tecnologici e strutturali» Modifiche ed integrazioni**” 50704

PARTE PRIMA

Leggi e regolamenti regionali

LEGGE REGIONALE 20 luglio 2020, n. 24

“Censimento e mappatura degli impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili a servizio degli edifici pubblici”.

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:

Art. 1**Finalità**

1. La Regione Puglia, nell'ambito delle attività di promozione della produzione di energia da fonti rinnovabili, avvia un processo metodologico a supporto della raccolta ed elaborazione statistica di dati e informazioni volti alla conoscenza dello stato di diffusione nel territorio regionale degli impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili a servizio degli edifici pubblici.
2. La Regione considera il censimento e la mappatura degli impianti rinnovabili a servizio degli edifici pubblici quale strumento indispensabile di conoscenza e valutazione per la predisposizione di una efficiente programmazione delle risorse pubbliche destinate alla realizzazione di impianti rinnovabili a servizio degli edifici pubblici, assicurando il contributo del settore pubblico al conseguimento degli obiettivi europei di sostenibilità ambientale e di produzione e consumo di energia da fonti rinnovabili.

Art. 2**Azioni**

1. La Giunta regionale realizza e aggiorna annualmente, senza ulteriori oneri a carico del bilancio regionale, una mappatura georeferenziata degli impianti di produzione energetica da fonte rinnovabile a servizio degli edifici pubblici, da integrare nel Sistema informativo territoriale (SIT) della Regione Puglia.
2. Ai fini delle presenti disposizioni si intende per “edificio pubblico” l'edificio o la struttura interamente di proprietà delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), destinato allo svolgimento di una funzione di interesse pubblico.
3. Al fine di costituire la necessaria base informativa a disposizione dell'utenza pubblica e privata, la mappatura con tecnica georeferenziata è composta da un database e da una cartografia interattiva in cui sono indicati gli impianti rinnovabili installati a servizio degli edifici pubblici di cui al comma 2, i relativi dati identificativi e ogni altra utile caratterizzazione e deve essere oggetto di sistematica attività di revisione e aggiornamento.
4. Ai fini di cui al comma 1, i comuni, previo censimento, comunicano alla sezione regionale competente, per la prima volta entro novanta giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia (BURP) della deliberazione di cui al comma 6 e successivamente con cadenza annuale, le informazioni

e i dati relativi agli impianti rinnovabili installati a servizio degli edifici e delle strutture di proprietà delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001, destinati allo svolgimento di una funzione di interesse pubblico, presenti nel territorio comunale. I comuni devono indicare, in particolare, la tipologia e la potenza dell'impianto, il tipo di immobile cui è asservito e la relativa ubicazione, l'anno di realizzazione e di entrata in funzione dell'impianto, il livello di efficienza produttiva dell'impianto, lo stato dell'impianto (attivo, in manutenzione o non funzionante), la natura del finanziamento erogato per la sua realizzazione. Le risultanze del censimento predisposto dai comuni sono pubblicate da ogni ente locale nel rispettivo albo pretorio e sono comunicate alla Regione per l'inserimento nella mappatura di cui al comma 1.

5. Nell'ambito del censimento di cui al comma 4, i comuni trasmettono, altresì, alla Regione l'elenco di tutti gli edifici di proprietà delle amministrazioni pubbliche di cui al comma 2, al fine di verificare la consistenza degli edifici pubblici che risultano serviti da impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile rispetto al totale, in modo da indirizzare la programmazione delle politiche regionali in materia di efficientamento energetico e diffusione degli impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile a servizio degli edifici pubblici.

6. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, previo parere della competente Commissione consiliare, sono definite le modalità per la trasmissione da parte dei comuni dei dati del censimento e le linee guida per la realizzazione della mappatura di cui al comma 1 e per la rappresentazione cartografica delle informazioni.

Art. 3

Trasparenza e accesso alle informazioni

1. La Giunta regionale assicura l'accesso e la massima fruibilità ai cittadini delle informazioni ottenute e rappresentate nella mappatura georeferenziata.

2. Le informazioni collezionate nella mappatura contribuiscono a supportare la programmazione delle politiche regionali in materia di sviluppo delle fonti rinnovabili e di semplificazione dei procedimenti amministrativi nella gestione degli avvisi pubblici in materia di finanziamenti in ambito energetico. Il sistema fornisce, altresì, informazioni sulla quantità totale di energia elettrica da fonte rinnovabile prodotta dagli impianti installati presso gli edifici pubblici e sullo stato di manutenzione ed efficienza degli impianti.

3. Sulla base delle informazioni collezionate nel monitoraggio, la Regione, di concerto con i comuni interessati, attiva misure per sollecitare i titolari degli impianti alla corretta manutenzione e alla efficiente conduzione dell'impianto.

4. Al fine di favorire gli interventi di sensibilizzazione degli utenti finali alle tematiche della transizione energetica, di contribuire allo sviluppo della produzione di energia da fonti rinnovabili a servizio di piccole e medie imprese (PMI) e delle utenze domestiche, la sezione del SIT della Regione Puglia, dedicata alla mappatura di cui alle presenti disposizioni, contiene un'apposita area informativa dedicata ai vantaggi offerti dalla produzione e dall'autoconsumo di energia da fonte rinnovabile, alle iniziative della Regione in materia di promozione delle fonti di energia rinnovabile e alla descrizione delle procedure amministrative per l'installazione e l'attivazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile.

Art. 4

Clausola valutativa

1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione delle presenti disposizioni e ne valuta i risultati

ottenuti. A tal fine, la Giunta regionale, entro un anno dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni e successivamente con periodicità triennale, presenta alla Commissione consiliare competente una relazione sullo stato di attuazione e sull'efficacia della legge. In particolare, la relazione contiene dati e informazioni su:

- a) il numero dei comuni che ogni anno rispettano gli adempimenti di cui all'articolo 2, comma 4;
- b) dati e informazioni sulla quantità totale di energia elettrica da fonte rinnovabile prodotta dagli impianti installati presso gli edifici pubblici e sullo stato di manutenzione degli impianti;
- c) le iniziative avviate dai comuni e dalla Regione per assicurare l'efficienza e il regolare funzionamento degli impianti.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 20 LUG. 2020

MICHELE EMILIANO

LEGGE REGIONALE 20 luglio 2020, n. 25

“Valorizzazione antropologica-storica-culturale mar Piccolo di Taranto”.

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:

Art. 1

Oggetto e finalità

1. La Regione Puglia riconosce la straordinaria valenza storica, antropologica, militare e paesaggistica del mar Piccolo, con caratteri di indiscussa unicità e ne promuove la valorizzazione sostenendo interventi di conservazione del patrimonio, anche mobile, archeologico, architettonico, monumentale e paesaggistico, favorendo la ricerca e l'utilizzo dei materiali documentali, artistici, cinematografici, bibliografici, multimediali, nonché la ricostruzione e la divulgazione dei relativi avvenimenti storici.

Art. 2

Contributi regionali

1. La Regione eroga contributi agli enti locali per progetti presentati dagli stessi, in azione di sistema con la Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Puglia e con le competenti soprintendenze, con università, centri di ricerca, marina militare, consorzi e associazioni culturali regolarmente riconosciute, volti in particolare a:

- a) realizzare compiutamente uno o più centri visita in aree attrezzate per la conoscenza, anche con sistemi multimediali, delle molteplici vicende storiche che si sono svolte nell'area del mar Piccolo;
- b) realizzare itinerari didattico-informativi e turistici relativi agli eventi storici indicati nell'articolo 1, anche mediante piste ciclabili e connesse aree di sosta attrezzate, che consentano di ripercorrere le rive del mar Piccolo, nonché itinerari attraverso il mar Piccolo per la visita ai citri;
- c) pianificare visite guidate nei luoghi indicati nell'articolo 3 a sostegno della domanda di turismo culturale, in collegamento, tra gli altri, con il Museo archeologico nazionale di Taranto (MARTA) e con il Museo navale della Marina militare (anche per quanto attiene la realizzazione dell'Arsenale ai primi del secolo scorso) e con l'Istituto thalassografico "Attilio Cerruti" di Taranto;
- d) avviare studi, ricerche, approcci specialistici, accademici e scolastici, avvalendosi delle competenze presenti nel territorio, universitarie, della soprintendenza e quelle tecnico specialistiche proprie dell'Istituto per la Storia e l'Archeologia della Magna Grecia (ISAMG);
- e) diffondere la memoria degli eventi storici che hanno coinvolto il mar Piccolo con manifestazioni di rievocazione e spettacoli, cicli cinematografici e documentari, mostre archeologiche e fotografiche, siti web, convegni e pubblicazioni;
- f) promuovere indagini archeologiche e restauro di strutture e di aree archeologiche al fine di recuperare reperti, resti ossei, armi e beni appartenenti ai protagonisti delle vicende storiche, promuovendone il restauro, la conservazione e la valorizzazione, unitamente al patrimonio indicato nell'articolo 1;
- g) promuovere ogni altra iniziativa non compresa tra i precedenti punti, ma facente capo sempre alle finalità della presente legge.

2. I contributi di cui al comma 1 sono erogati secondo criteri e modalità stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, assicurando priorità di finanziamento ai

progetti presentati da enti locali associati in collaborazione con altri soggetti pubblici o privati che operano nelle materie disciplinate dalla presente legge.

3. La deliberazione di cui al comma 2 è approvata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tenendo conto della delimitazione delle aree interessate di cui all'articolo 3.

Art. 3

Delimitazione delle aree interessate agli avvenimenti concernenti il mar Piccolo

1. La Regione Puglia individua nel Piano paesaggistico territoriale regionale (PPTR) le aree da sottoporre alle specifiche misure di salvaguardia previste dalla normativa vigente volte ad assicurare la conservazione e la valorizzazione del patrimonio archeologico, architettonico, monumentale e paesaggistico di cui all'articolo 1.

2. Fino alla delimitazione di cui al comma 1, le aree territoriali interessate dagli avvenimenti indicati nell'articolo 1 sono quelle di proprietà pubblica, già vincolate ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e sono individuate dalla Giunta regionale sulla base della documentazione storica esistente, sentiti gli enti locali interessati, gli istituti, le associazioni e le fondazioni operanti nelle materie disciplinate dalla presente legge, in accordo con la Direzione regionale beni culturali e paesaggistici della Puglia e con le competenti soprintendenze.

3. Il perimetro può subire variazioni in aumento ove se ne ravvisi l'opportunità in seguito a nuove scoperte archeologiche o ritrovamenti di importanti reperti, nonché per maggior tutela dell'ambiente e del paesaggio. Tale variazione del perimetro è approvata dalla Giunta regionale, sulla base del parere favorevole espresso, ai sensi del d.lgs. 42/2004, dalla Direzione regionale beni culturali e paesaggistici della Puglia e dalle competenti soprintendenze e sulla base degli atti amministrativi e tecnici degli enti locali interessati.

Art. 4

Norma finanziaria

1. Per le finalità previste dalla presente legge, nel bilancio regionale autonomo, nell'ambito della missione 18, programma 1, titolo 1 è assegnata, per l'esercizio finanziario 2020, la dotazione finanziaria, in termini di competenza e cassa, di euro 50 mila con corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo di spesa n. U1801009, missione 18, programma 1, titolo 1, macroaggregato 4.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 20 LUG. 2020

MICHELE EMILIANO

REGOLAMENTO REGIONALE 20 luglio 2020, n. 11

“L.R. 16 aprile 2015, n.24 s.m.i.: Regolamento attuativo ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lett. b): “Obiettivi di presenza e di sviluppo per le grandi strutture di vendita””.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE:

VISTO l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;

VISTO l’art. 42, comma 2, lett. c) della L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;

VISTO l’art. 44, comma 2, della L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto del Regione Puglia” così come modificato dalla L.R. 20 ottobre 2014, n. 44;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale N° 1036 del 02/07/2020 di adozione del Regolamento;

EMANA IL SEGUENTE REGOLAMENTO

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto del regolamento e definizioni

1. Oggetto del presente regolamento è l’attuazione di quanto previsto dall’art. 3, comma 1, lettera b) della legge regionale n. 24 del 16 aprile 2015 come modificata dalla legge regionale 9 aprile 2018, n. 12, d’ora innanzi, per brevità, citata nel testo come legge.
2. Le presenti norme attuano altresì quanto contenuto nel regolamento regionale 10 settembre 2018, n. 11, *“Requisiti e procedure per l’insediamento di medie e grandi strutture di vendita”*, approvato ai sensi delle lettere a), c) ed h) del comma 1 dell’art. 3 della legge.
3. Le definizioni contenute nel presente regolamento fanno riferimento a quanto previsto dalla legge ed in particolare:
 - a. la superficie di vendita di un esercizio commerciale è definita dall’art. 4, comma 1, lettera e) della legge;
 - b. i parametri di cui agli artt. 6, 7 e 8 del presente regolamento sono riferiti ai settori merceologici alimentare e non alimentare in applicazione dell’art. 16, commi 2 e 3 della legge;
 - c. le tipologie dimensionali degli esercizi commerciali sono definite dall’art.16, comma 5, della legge che ne fissa i limiti massimi di superficie di vendita;
 - d. le modalità insediative delle grandi strutture di vendita sono definite dall’art. 16, comma 6 della legge.
4. Nel presente regolamento per struttura complessa si intende una grande struttura di vendita formata da più esercizi commerciali e cioè: il centro commerciale, l’area commerciale integrata e il parco permanente attrezzato.
5. In applicazione dell’art. 17, comma 1, del regolamento n. 11/2018 è considerata non alimentare la struttura

che includa il settore merceologico alimentare e misto nei limiti della media struttura e comunque in misura non superiore al 10% della superficie di vendita complessiva.

6. La dotazione di servizio di cui all'art. 6 è valutata con riferimento all'area territoriale costituita dal comune oggetto di intervento e dai comuni contermini.
7. Le disposizioni del presente regolamento tengono conto delle finalità previste dal r.r. n. 15 del 15/07/2011 concernente *"I Distretti urbani del commercio"*.

Art. 2

Obiettivi e strumenti della programmazione

1. La programmazione delle grandi strutture di vendita persegue le finalità previste dall'art. 2 della legge e, in particolare:
 - rendere sostenibile l'impatto delle grandi strutture di vendita sul territorio in termini: ambientali, urbanistici e sociali;
 - consentire le modifiche delle strutture esistenti, anche attraverso la possibilità di riallocazione in aree all'interno del comune, in cui possano sviluppare una maggiore capacità di servizio;
 - favorire gli insediamenti nelle aree territoriali che presentano deficit di servizio;
 - tener conto delle specificità territoriali e del livello di servizio all'utente presente e atteso;
 - tener conto della mobilità determinata dal progetto, con particolare riguardo agli effetti sulla rete stradale e sull'uso di mezzi di trasporto pubblici e privati;
 - favorire iniziative che presentino una particolare valenza di riqualificazione del territorio, di innovazione della rete distributiva, di sviluppo dei livelli occupazionali, di recupero di aree dismesse o degradate;
 - tutelare il diritto del consumatore ad avvalersi di una rete distributiva effettivamente articolata per tipologia e prossimità;
 - favorire il risparmio del consumo di suolo, preferendo le aree già urbanizzate, degradate o dismesse, sottoutilizzate, da riqualificare o rigenerare, anche al fine di non compromettere l'ambiente e il paesaggio.
2. Le norme del presente regolamento, nel rispetto del principio di libertà di accesso, di organizzazione e di svolgimento, individuano e tengono conto delle esigenze imperative di interesse generale, costituzionalmente rilevanti e compatibili con l'ordinamento comunitario, ai fini della valutazione delle domande e degli interventi previsti dagli articoli che seguono.

Art. 3

Periodo di validità e procedure per il rinnovo

1. Le norme del presente regolamento hanno validità tre anni dalla data della sua entrata in vigore e rimangono comunque valide fino all'approvazione del provvedimento successivo.
2. Ai fini della redazione del successivo documento di programmazione la Regione verifica gli effetti del presente regolamento e la sua rispondenza alle finalità di legge e predispone eventuali proposte di aggiornamento che vengono approvate con le modalità previste dalla legge.
3. La proposta di nuovo regolamento viene predisposta centoventi giorni prima della scadenza dei tre anni e approvata con le modalità previste dalla legge, avvalendosi anche degli studi predisposti dall'Osservatorio regionale sul commercio.

Art. 4**Norme di carattere generale**

1. I centri commerciali di interesse locale di cui all'art. 16, comma 10, della legge e le piccole aree commerciali integrate con superficie di vendita massima di mq 4.000 sono previsti dai comuni all'interno degli strumenti di programmazione comunale delle medie strutture di vendita e sono subordinati ai parametri 7 e 8.
2. L'autorizzazione di aree commerciali integrate, anche se formate esclusivamente da esercizi di vicinato e medie strutture di vendita non è consentita al di fuori delle esplicite previsioni del presente documento.
3. Il rilascio dell'autorizzazione per il Parco permanente attrezzato deve essere contestuale o successivo al rilascio del permesso di costruire per l'intero parco. Non è consentita l'attivazione in tempi diversi della superficie commerciale rispetto a quella destinata alle altre attività del parco.

TITOLO II**OBIETTIVI DI SVILUPPO DELLE GRANDI STRUTTURE DI VENDITA****Art. 5****Obiettivi di sviluppo delle nuove strutture**

1. Il presente titolo definisce i parametri di sostenibilità degli interventi e fissa la soglia minima per la loro compatibilità ed ammissibilità. Il rilascio dell'autorizzazione è comunque subordinato al possesso dei requisiti di legge.
2. I parametri e la soglia minima garantiscono il conseguimento delle finalità dell'art.2 della legge e degli obiettivi previsti dall'art. 2 del presente regolamento, con particolare riferimento: alla corretta articolazione del servizio sul territorio ed al contemperamento della libertà di iniziativa economica privata con l'utilità sociale della stessa ex art. 41 Cost., all'equilibrio funzionale e insediativo delle strutture in rapporto con l'uso del suolo e del territorio e alla mitigazione degli impatti ambientali.
3. Il rilascio dell'autorizzazione per una nuova grande struttura di vendita avviene a condizione che l'impatto della struttura sul territorio sia classificato sostenibile e quindi è accoglibile a condizione che siano ridotti a zero gli impatti generati dall'insediamento.
4. Per il perseguimento degli obiettivi di cui al presente articolo si procede a valutazione integrata degli impatti, volta ad esaminare in concreto gli impatti generati dalla struttura commerciale, attraverso le verifiche di compatibilità e sostenibilità e le eventuali misure compensative e di mitigazione.

Art. 6**Parametro n. 1: Impatto socioeconomico****Razionalizzazione del servizio agli utenti e contemperamento della libertà di iniziativa economica con l'utilità sociale**

1. Dimensioni: superficie di vendita complessiva dell'insediamento:

a. superiore a 20.000 mq

punti 0

b. superiore a 10.000 mq., ma inferiore/uguale a 20.000 mq	punti	5
c. superiore a 5.000 mq., ma inferiore/uguale a 10.000 mq.	punti	8
d. fino a 5.000 mq.	punti	10

2. Presenza di strutture commerciali impattanti:

a. grandi strutture alimentari di tipo G2	punti	0
b. grandi strutture alimentari di tipo G1	punti	5
c. solo strutture non alimentari, con eventuale presenza di una media struttura alimentare	punti	10

3. Modalità insediative:

a. Struttura isolata	punti	15
b. Centro commerciale	punti	10
c. Area Commerciale Integrata	punti	5
d. Parco permanente attrezzato	punti	0

4. Coerenza fra insediamento commerciale e dimensioni dell'area, rapporto fra superfici di vendita esistenti nell'area, articolato per settore merceologico alimentare o non alimentare, inclusa la struttura da autorizzare, e popolazione complessiva residente nell'area (comune sede di insediamento e comuni contermini):

a. rapporto >1	punti	0
b. rapporto $\geq 0,4$ e ≤ 1	punti	2
c. rapporto compreso tra $\geq 0,2$ e $< 0,4$	punti	5
d. rapporto compreso tra $\geq 0,1$ e $< 0,2$	punti	8
e. rapporto inferiore a 0,1	punti	10

4.1 Il dato anagrafico previsto al precedente comma 3 è quello risultante dall'ultima rilevazione ISTAT disponibile. Non si considerano nel computo i comuni contermini di altre regioni.

5. Riduzione di tempi di percorrenza per i consumatori

5.1 I tempi vanno calcolati, con riferimento alla velocità massima consentita dal Codice della Strada agli autoveicoli calcolata sul percorso stradale più veloce, rispetto alla distanza dell'insediamento di cui è richiesta l'autorizzazione da altre grandi strutture analoghe per tipologia e settore merceologico (alimentare, non alimentare) esistenti o autorizzate, tenendo conto degli ingressi principali delle due strutture. Il parametro assume i seguenti valori:

a. da 0 a 10 minuti	punti	2
b. da 10 a 20 minuti	punti	3
c. da 20 a 30 minuti	punti	4
d. oltre 30 minuti	punti	5

5.2 Il tempo di percorrenza deve essere incluso nella relazione prevista dall'art. 12 comma 1, lett. f) del regolamento n. 11/2018, ed essere asseverato dal tecnico che sottoscrive la relazione medesima.

6. Dotazione di servizio al consumatore

6.1 Il criterio mira a favorire gli insediamenti di nuove strutture nelle aree con minore dotazione di servizio in rapporto ai residenti. L'obiettivo di servizio è calcolato in relazione alla dotazione di superficie di vendita di

grandi strutture esistenti nei comuni contermini rapportato ai residenti dei medesimi comuni e articolato per tipologia e settore merceologico.

6.2 L'obiettivo di servizio regionale è fissato a 50 mq ogni 1000 abitanti per il settore alimentare e 100 mq ogni 1000 abitanti per il settore non alimentare.

6.3 Ai fini della valutazione dei progetti il punteggio viene assegnato tenendo conto della sola superficie di vendita non alimentare, qualora la struttura includa una media struttura alimentare:

- | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|
| a) valore dell'area a seguito dell'insediamento proposto superiore all'obiettivo di servizio | punti | 0 |
| b) valore dell'area a seguito dell'insediamento proposto inferiore all'obiettivo di servizio regionale | punti | 10 |

6.4 La dotazione di servizio al consumatore viene calcolata sulla base della ricognizione prevista dall'articolo 9, comma 4, del presente regolamento e dell'ultima rilevazione demografica disponibile dell'ISTAT.

7. Il presente parametro viene attuato nel rispetto delle disposizioni sulla concorrenza tra le domande fissate dai successivi articoli 11 e 12.

8. La soglia minima del parametro n. 1 è di 40 punti su 60.

9. Ai soli fini della valutazione del presente parametro viene considerata non alimentare anche la struttura che includa una media struttura alimentare. Nel caso la superficie di vendita del settore merceologico alimentare sia superiore al 10% della superficie complessiva la struttura è classificata alimentare ai fini delle norme sulla concorrenza dei successivi artt. 11 e 12.

Art. 7

Parametro n. 2: Impatto territoriale

1. Aree di insediamento, criteri di preferenza:

- | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|
| a. intervento previsto in area urbana | punti | 5 |
| b. intervento che preveda un progetto finalizzato alla valorizzazione della rete commerciale definito dal piano commerciale | punti | 10 |
| c. intervento previsto all'interno dell'accordo di DUC (Distretto Urbano del Commercio) | punti | 15 |

1.1 I punteggi di cui al precedente comma 1 sono alternativi e non cumulabili.

2. Presenza di alternative di accessibilità esistenti o realizzate a carico del proponente:

- | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|
| a. fermata di mezzi pubblici su rotaia collocata a meno di un chilometro dall'ingresso della struttura commerciale | punti | 2 |
| b. servizio di mezzi di trasporto collettivo su gomma con fermata collocata a meno di 500 metri dall'ingresso della struttura commerciale | punti | 2 |
| c. presenza di percorsi ciclabili e pedonali che colleghino l'area con il centro urbano più vicino e le eventuali fermate ferroviarie in modo rapido, comodo e sicuro. | punti | 2 |
| d. accessibilità autostradale: casello a meno di un chilometro dall'ingresso della struttura commerciale | punti | 2 |

2.1 I punteggi previsti dal precedente comma sono cumulabili fra loro.

3. Ottimizzazione dell'uso del territorio:

a. parcheggi a raso che garantiscano la permeabilità dei suoli	punti	0
b. prevalenza di parcheggi multipiano (almeno 50% dei posti auto)	punti	5
c. prevalenza di parcheggi interrati (almeno 50% dei posti auto)	punti	10

3.1 I punteggi di cui al precedente comma non sono fra loro cumulabili.

4. Impatto sui sistemi urbani esistenti. Impegni assunti dal proponente per ridurre l'impatto della nuova struttura rispetto ai sistemi urbani esistenti, favorendone la riqualificazione e la dotazione di servizi.

- contribuzione aggiuntiva, rispetto agli importi previsti dall'art. 18 comma 1 del presente regolamento, in favore dei comuni contermini con il comune di insediamento, proporzionalmente alla popolazione residente, per la riqualificazione delle aree a rischio di tenuta della rete commerciale:
1 punto ogni 30 euro a mq di superficie di vendita fino ad un massimo di punti 4

5. Impatto occupazionale. Impegni assunti dal proponente sui livelli occupazionali diretti (con l'esclusione dell'indotto), garantiti, con applicazione di regolare contratto di lavoro, previsti all'avvio e valutati in proporzione alle ore lavorate: il numero degli occupati corrisponde al numero di unità-lavorativa-anno (ULA), cioè al numero medio mensile di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre quelli a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di ULA.

- a. impegno all'assunzione di personale nella struttura commerciale nel rispetto del CCNL, di almeno 25 ULA per strutture non alimentari e almeno 50 ULA per strutture alimentari punti 1
- b. impegno al riassorbimento di mano d'opera nel settore a rischio di disoccupazione nel rispetto del CCNL di almeno 25 ULA per strutture non alimentari e almeno 50 ULA per strutture alimentari punti 1
- c. intervento proposto all'interno di un progetto di più ampio sviluppo del territorio che complessivamente, insieme agli interventi di natura non commerciale, garantisca almeno 800 (ULA) nuovi occupati nel rispetto del CCNL punti 2

6. I punteggi di cui al precedente comma sono tra loro cumulabili per un massimo di punti 3.

7. Qualora, in fase di attivazione dell'autorizzazione, il Comune verifichi il mancato rispetto dell'impegno assunto ai sensi del punto sub) 5 il proponente è tenuto a compensare con la contribuzione aggiuntiva prevista al punto sub 4).

8. La soglia minima del presente parametro è di 20 punti su 40.

9. Il punteggio conseguito è elevato di 10 punti qualora il progetto includa una struttura dismessa già esistente e con destinazione commerciale alla data di entrata in vigore del regolamento.

Art. 8

Parametro n. 3: impatto ambientale

1. Gli elementi per la valutazione del presente parametro devono essere contenuti nella documentazione della procedura di verifica di assoggettabilità degli interventi a valutazione di impatto ambientale prevista dall'articolo, 12 comma 1, lett. d) e lettere a), b) c) ed e) del regolamento 11/2018.

2. Impatto paesaggistico e ambientale

- a. *molto impattante*: con criticità evidenziate dalle valutazioni d'impatto e non completamente risolvibili o risolte a livello:
 - i. *paesaggistico*: presenza o vicinanza di beni paesaggistici e/o ulteriori contesti paesaggistici come individuati nel vigente Piano paesaggistico territoriale regionale (PPTR) ovvero di elementi di pregio storico, ambientale, urbanistico/architettonico individuati dagli strumenti urbanistici comunali o provinciali;

- ii. di *criticità della rete stradale* già esistenti o previste a seguito della nuova apertura (probabilità di congestione della rete, innesti sulla rete pubblica);
- iii. sensibilità dell'area *all'incremento di inquinamento* (atmosferico o acustico) derivante dall'insediamento della struttura, anche per la presenza di insediamenti particolari (ospedali, scuole, residenze protette ecc.);
- iv. *rischi idrogeologici o per le falde acquifere.* punti 0

- b. *poco impattante*: senza criticità rilevanti ovvero con soluzioni progettuali che eliminino le criticità già esistenti di cui alla lettera a) punti 10

3. Impatto energetico e sulle risorse

3.1 Consumi idrici - Obiettivo: riduzione dei consumi idrici attraverso:

- a. *realizzazione* di una rete duale per l'approvvigionamento idrico: per l'acqua potabile ed per usi non potabili (scarico wc, irrigazione, lavaggio, raffrescamento, antincendio, etc.) alimentata con acque di recupero o impiegando acque meteoriche raccolte da "tetti verdi";
- b. adozione di dispositivi tecnologici per la riduzione del consumo di acqua.

Valutazione:

- se viene realizzato almeno uno dei punti sopra riportati punti 1
- se vengono realizzati entrambi i punti punti 2

3.2 Acque sotterranee - Obiettivo: Riduzione dello scarico delle acque reflue attraverso:

- a. reti fognarie separate (acque nere, acque bianche, acque grigie),
- b. idonei interventi per la gestione delle acque di prima pioggia e separazione e conferimento a fogne acque nere o depurazione;
- c. realizzazione di impianti di fitodepurazione.

- 3.2.1 I sistemi per la laminazione delle acque meteoriche e gli eventuali impianti di fitodepurazione, devono essere integrati nel territorio dal punto di vista paesaggistico.

Valutazione:

- se viene realizzato almeno uno dei punti sopra riportati punti 1
- se vengono realizzati tutti i punti punti 2

3.3 Energia - Obiettivo: ridurre i consumi attraverso interventi per:

- a. ridurre i consumi di energia primaria per riscaldamento e/o raffrescamento e garantire il comfort termoisolometrico negli ambienti interni, mediante l'adozione di sistemi naturali di climatizzazione (es. free cooling) in grado, anche di consentire una significativa riduzione delle emissioni di CO₂. Dovranno comunque essere assicurati i requisiti energetici stabiliti dal D.Lgs. n.311 del 29/12/2006 e s.m.i., con riferimento ai parametri indicati per la zona climatica C.
- b. garantire almeno il livello energetico a) di cui al D.Lgs n.311/06 e s.m.i.
- c. ridurre l'utilizzo delle fonti non rinnovabili per l'approvvigionamento energetico e massimizzare l'utilizzo di fonti rinnovabili. Soddisfare con fonti rinnovabili almeno il 70% del fabbisogno di acqua calda sanitaria. Predisporre l'edificio ad ospitare pannelli solari termici e fotovoltaici adeguata struttura della copertura e necessarie dotazioni impiantistiche o altre soluzioni di risparmio energetico (geotermico, micro eolico, biomassa). Realizzare impianti centralizzati, con generatori termici ad alta efficienza modulari. Per l'illuminazione artificiale, per le insegne e luci di arredo, utilizzare sistemi ad alto rendimento, basso consumo e risparmio di energia rispetto a convenzionali lampade alogene (es. lampade a ioduri metallici; tecnologia a LED colorati.)
- d. ottimizzare le prestazioni dei sistemi di illuminazione naturale e artificiale negli ambienti interni ai fini del risparmio energetico e del comfort visivo. Garantire un adeguato livello di illuminazione naturale per contenere al massimo l'uso della luce artificiale nelle ore diurne. Adottare dispositivi che permettano di controllare/razionalizzare i consumi di energia elettrica per illuminazione

- e. perseguire il risparmio energetico e il contenimento dell'inquinamento luminoso negli ambienti esterni pubblici e privati. Realizzare impianti di illuminazione pubblica con tecnologie a basso consumo e possibilmente alimentati con fonti rinnovabili e utilizzare corpi illuminanti che non consentano la dispersione dei flussi luminosi verso l'alto.

Valutazione:

- | | | |
|------------------------------------------------------------|-------|---|
| se vengono realizzati almeno tre dei punti sopra riportati | punti | 1 |
| se vengono realizzati tutti i punti | punti | 2 |

4. Gestione dei Rifiuti

4.1 Rifiuti - Obiettivo: ridurre l'impatto dei rifiuti prodotti in fase di realizzazione della struttura:

- Garantire la qualità ambientale e la salubrità dei materiali da costruzione utilizzati;
- Ridurre il consumo di materia e la produzione di rifiuti tendendo alla chiusura del ciclo: ridurre, recuperare e riutilizzare i rifiuti inerti risultanti da demolizioni o scarti di lavorazione; stabilire e definire le modalità attraverso cui dovrà essere effettuata la raccolta e la gestione dei rifiuti internamente all'area di cantiere;
- Ridurre i rischi e garantire la sicurezza nella gestione rifiuti realizzando adeguate aree per il deposito temporaneo e differenziato dei rifiuti prodotti;
- Scegliere i materiali da costruzione, i rivestimenti e gli arredi che più rispondono ai concetti della bio-edilizia, facilmente riciclabili e privi di pericolosità e tossicità;
- Garantire il corretto ed efficace recupero - riciclo degli sfridi e scarti di costruzione e dei rifiuti inerti derivanti da scavi e demolizioni; assicurare, nel rispetto delle norme vigenti, lo smaltimento dei rifiuti speciali, pericolosi e non, derivanti da tutte le attività di cantiere;
- Massimizzare il riutilizzo delle terre e rocce da scavo generate durante la realizzazione dell'opera, in applicazione del DPR 120/2017.

Valutazione:

- | | | |
|----------------------------------------------------------------|-------|---|
| se vengono realizzati almeno quattro dei punti sopra riportati | punti | 1 |
| se vengono realizzati tutti i punti | punti | 2 |

4.2 Rifiuti - Obiettivo: ridurre l'impatto dei rifiuti prodotti durante la gestione della struttura:

- Organizzare un corretto sistema di raccolta differenziata e intercettazione- separazione almeno delle seguenti tipologie di rifiuto prodotte: carta e cartone, plastica e metalli, vetro, frazione organica. Garantire l'avvio a recupero della frazione dei rifiuti solidi urbani e assimilati su indicati in misura almeno pari alla percentuale-obiettivo del 65% dei rifiuti prodotti, in conformità alle previsioni del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
- Impegnarsi attraverso specifici accordi di fornitura / forme di cooperazione ad attuare le seguenti misure di prevenzione della produzione dei rifiuti:
 - Riduzione degli sprechi alimentari e del consumo di risorse naturali attraverso il recupero dei prodotti alimentari prossimi alla scadenza invenduti o dei prodotti che hanno perso il loro valore commerciale e la loro distribuzione per il sostentamento alimentare delle fasce più deboli della popolazione.
 - Dotazione di auto-compostiere per effettuare il trattamento e recupero di rifiuti organici prodotti dai reparti ortofrutticoli e dalle attività di ristorazione, trasformandoli in compost.
 - Riduzione della produzione di rifiuti costituiti da carta minimizzando la produzione di cataloghi e volantini pubblicitari cartacei e sostituendo gli stessi con azioni di pubblicità digitale (posta elettronica, sms e mms, spot televisivi o radiofonici, ecc.).
 - Riduzione dell'utilizzo degli imballaggi a vantaggio per esempio della "vendita alla spina" di detersivi, bevande, legumi, zucchero, farina, cereali ecc.
 - Selezione di fornitori che garantiscano una maggiore eco-compatibilità degli imballaggi nella fase di fabbricazione (attraverso la riduzione della quantità e dello spessore del materiale utilizzato

e l'utilizzo di materiali riciclati), e nella fase di consumo (promuovendo il loro riutilizzo).

6. Adesione alla campagna "plastic free" negli esercizi di ristorazione attraverso la sostituzione della plastica con materiale biodegradabile e/o con materiali durevoli.
- c. Promuovere la filiera corta tramite l'offerta di prodotti agricoli "dal produttore al consumatore", favorendo la riduzione delle emissioni legata ai trasporti e la riduzione della produzione di rifiuti associata agli imballaggi e alle confezioni.

Valutazione:

Punto a: obbligatorio

Punto b: se vengono realizzati almeno quattro dei punti sopra riportati punti 4

Punto c: punti 1

5. Rumore - Obiettivo: garantire un buon clima acustico:

- 5.1 In coerenza con la disciplina della legge quadro sull'inquinamento acustico L. n. 447 del 26 ottobre, 1995, come modificata dal D. Lgs. 42 del 17-02-2017 deve essere assicurato un "buon clima acustico":
- esternamente all'area (sorgenti interne/esterne, ricettori esterni) (fatta salva la presenza di sorgenti esterne di inquinamento acustico);
 - all'interno dell'area (sorgenti interne, ricettori interni);
 - all'interno degli edifici, con particolare attenzione agli ambienti sensibili presenti.

5.2 Per "buon clima acustico" si fa riferimento alle soglie normate dal DPCM 14/11/1997 e precisamente:

- III classe per le residenze, interne ed esterne all'area;
- IV classe per aree, spazi, unità con permanenza per motivi di lavoro e non (uffici, mense bar, ecc.), interni ed esterni all'area;
- 3dB (A) in meno rispetto ai limiti di emissione stabiliti dal DPCM 14/11/1997, in corrispondenza dei confini di ogni struttura

Valutazione:

se vengono realizzati almeno due dei punti sopra riportati punti 1

se vengono realizzati tutti i punti punti 2

6. La soglia minima del presente parametro è di 18 punti su 24.

Art. 9

Disposizioni relative agli obblighi, impegni e condizioni attestate

- Le condizioni di sussistenza dei parametri oggetto di valutazione sono attestate dal proponente, in sede di presentazione della domanda, nelle relazioni di cui al comma 1 art. 12 del regolamento regionale 11/2018 e sono asseverate dal comune all'interno delle valutazioni di conformità di cui all'art. 12, commi 5 e 6, del medesimo regolamento.
- Le informazioni per il calcolo dei parametri di cui ai precedenti artt. 6, 7 e 8 sono desunte:
 - dall'ultima rilevazione regionale, prevista al successivo comma 4, che risulta pubblicata alla data di presentazione della domanda;
 - dalla valutazione di conformità prevista dall'art. 12, comma 5, del regolamento n. 11/2018.
- A fini ricognitivi e conoscitivi il proponente, all'atto di presentazione della domanda, è tenuto a produrre dettagliata rilevazione delle grandi strutture esistenti sul territorio provinciale di riferimento. La rilevazione

dovrà tener conto di tutte le strutture aventi superficie di vendita complessiva superiore a mq 2500 previste dall'art. 16 comma 5 lett. c) e art. 16 comma 6 lett. a), b), c) e d) della legge.

4. La Regione aggiorna al 30 giugno e al 31 gennaio di ogni anno i dati riferiti alla presenza di grandi strutture di vendita a seguito delle aperture, degli ampliamenti, delle cessazioni o trasformazioni intervenute.
5. Gli impegni dei proponenti al rispetto dei requisiti di cui ai precedenti artt. 6, 7 e 8 devono essere dimostrati anche attraverso un atto unilaterale d'obbligo di cui all'art. 17 comma 10 della legge.
6. Il mancato rispetto di quanto sottoscritto con il predetto atto d'obbligo, costituisce causa di non conformità dell'autorizzazione rilasciata e comporta l'applicazione dei commi 4, 5, 6 dell'art. 62 della legge, previa riconvocazione della conferenza dei servizi per esprimersi sulle difformità o sugli inadempimenti individuati.
7. L'attivazione dell'autorizzazione è subordinata alla trasmissione, da parte del Comune sede di insediamento, della relazione prevista dall'art. 14, comma 9, del Reg. Reg. n.11/2018.

Art. 10

Presentazione delle domande

1. Le domande per autorizzazioni disciplinate dal presente regolamento possono essere presentate esclusivamente dal 1° al 31 maggio e dal 1° al 31 dicembre di ogni anno. Le domande presentate al di fuori dei predetti periodi sono da considerarsi irricevibili.
2. Le domande di autorizzazione per le quali non è prevista l'applicazione dei parametri di cui ai precedenti artt. 6, 7 e 8, possono essere liberamente presentate nel rispetto di quanto previsto dalla legge, dal regolamento n.11/2018 e dal presente regolamento.
3. La dotazione di servizio per la valutazione dell'impatto socioeconomico è quella di cui art. 9 comma 4.

Art. 11

Concorrenza tra le domande

1. Le domande riferite a strutture analoghe per settore merceologico (alimentare, non alimentare) presentate nel medesimo periodo di tempo e nella medesima area vengono considerate concorrenti e valutate congiuntamente.
2. Ai fini della valutazione congiunta i punteggi di cui ai punti 5 e 6 (riduzione dei tempi di percorrenza e dotazione di servizio al consumatore) dell'art. 6 del presente regolamento, vengono assegnati prioritariamente alla domanda che raggiunge il punteggio più elevato nei parametri di valutazione previsti dagli artt. 7 e 8 e tenendo conto, in caso di parità di punteggio, dei criteri di cui all'art. 12.

Art. 12

Priorità tra domande concorrenti

1. A parità di punteggio, ai fini della valutazione delle domande concorrenti si tiene conto dei criteri sotto indicati che sono posti in ordine di prevalenza dal primo al sesto punto:

- I. domanda che contiene l'impegno del proponente alla sottoscrizione di convenzioni con le associazioni di categoria del settore per la commercializzazione di prodotti locali alimentari o non alimentari con riferimento al settore merceologico della struttura oggetto di domanda;
- II. domanda che contiene l'impegno al riassorbimento di un maggior numero di lavoratori del settore a rischio di disoccupazione nel rispetto del CCNL;
- III. domanda che contiene l'impegno ad attivare un servizio navetta o altre soluzioni di accesso "*car free*" alla struttura;
- IV. domanda che contiene l'impegno alla promozione di servizi e di politiche attive a favore dell'attività commerciale all'interno dei centri storici urbani (presentazione, e impegno alla sua realizzazione, di un progetto di promozione delle attività commerciali nei centri storici e urbani, che contempli una *partnership* con l'amministrazione comunale e gli altri operatori economici, sul modello dei distretti del commercio di cui al regolamento n. 15/2011;
- V. domanda che contiene misure volte a favorire il riutilizzo ed evitare la produzione dei rifiuti;
- VI. domanda che contiene la promozione di misure di *welfare* territoriale o aziendale.

Art. 13

Esame delle domande in conferenza dei servizi

1. Le domande vengono presentate con i contenuti e le modalità previste dal presente regolamento e dal regolamento n. 11/2018.
2. I comuni provvedono a trasmettere alla regione le proprie valutazioni sulle domande presentate sul proprio territorio, in conformità con quanto previsto dall'art. 12 del regolamento n. 11/2018, in caso di mancato inoltro del parere questo si intende positivo.
3. L'esame delle domande avviene in sede di conferenza ai sensi dell'art. 17 comma 7 della legge.
4. In caso ricorrano le condizioni di concorrenza di cui all'art. 12, la comparazione delle diverse alternative avviene in sede conferenza dei servizi.
5. Le domande considerate ammissibili vengono poi ordinate dalla regione sulla base del punteggio complessivo ottenuto applicando i parametri di cui agli artt. 6, 7 ed 8 e nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 13.

TITOLO III

MODIFICHE DELLE GRANDI STRUTTURE DI VENDITA

Art. 14

Norme generali

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 18 comma 5 del regolamento n.11/2018, gli ampliamenti e le modifiche delle grandi strutture di vendita sono soggette alle procedure della conferenza di servizi prevista dall'art. 17 comma 7 della legge, sono subordinate al possesso dei requisiti di legge, alle disposizioni

dell'art. 18 della legge e sono soggette ai parametri di cui agli artt. 6, 7 e 8, ad eccezione delle fattispecie disciplinate dal successivo art. 15.

2. Per le modifiche che non comportino variazioni di superficie di vendita e complessive si applica l'art. 18 comma 5 del regolamento n. 11/2018.
3. La domanda di qualsiasi modifica di aree commerciali integrate può essere presentata o da un promotore comune oppure anche da singoli esercenti presenti nell'area. La modifica delle strutture incluse nelle strutture complesse comporta la verifica e l'adeguamento degli standard di parcheggio dell'intera area.

Art. 15

Ampliamenti e trasferimenti di strutture esistenti

1. Il trasferimento di una grande struttura di vendita nello stesso territorio comunale, anche all'interno di strutture complesse già esistenti, non modifica l'impatto dell'esistente a condizione che la struttura trasferita sia stata attiva per almeno tre anni, non è subordinata alla verifica del parametro di cui all'art. 6 ed è esaminata in sede di conferenza dei servizi.
2. Il trasferimento di una grande struttura di vendita al di fuori del territorio comunale segue le procedure previste per le nuove autorizzazioni.
3. Gli ampliamenti delle strutture attive da almeno tre anni, che siano contenuti nei limiti del 20% della superficie complessiva, sono subordinati al possesso dei parametri di cui agli artt. 7 e 8. Oltre tale limite l'ampliamento è subordinato anche al possesso del parametro di cui all'art.6.

Art. 16

Trasformazioni e modifiche di modalità insediativa di strutture esistenti

1. La modifica della modalità insediativa ai sensi dell'art. 16 comma 6 della legge è consentita a parità di superficie di vendita e con le condizioni previste per la tipologia di trasformazione.

Art. 17

Esercizi che commercializzano beni a basso impatto urbanistico

1. La vendita, all'interno di esercizi del settore a basso impatto urbanistico di cui all'art. 16, comma 3 lett. b) della legge, di prodotti complementari o accessori appartenenti al settore merceologico "non alimentare altri beni" di cui all'art. 16, comma 3, lett. c), non comporta il mutamento del settore merceologico della struttura, alla quale restano quindi applicabili le procedure semplificate e le norme relative ai prodotti a basso impatto, se avviene entro i seguenti limiti e condizioni:
 - a. la vendita interessi al massimo del 30% della superficie di vendita, senza necessità di separazione o delimitazione per merceologie;
 - b. la superficie di vendita complessiva dell'esercizio non superi gli 8.000 mq.
 - c. il fatturato derivante dalla vendita dei prodotti a basso impatto sia prevalente;
 - d. l'azienda si impegni a versare il contributo di cui all'art. 18, con riferimento alla superficie di vendita effettiva;
 - e. siano garantiti gli standard di parcheggio previsti dalla legge con riferimento alla superficie di vendita effettiva;
 - f. l'esercizio a basso impatto non sia incluso all'interno di strutture complesse.

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI**Art. 18****Fondi destinati alla riqualificazione delle aree
a rischio di tenuta della rete distributiva**

1. L'importo del contributo previsto dall'art. 17 comma 10 della legge deve essere almeno pari a € 40 per ogni mq di superficie di vendita ampliata, trasferita o trasformata e di € 50 per ogni mq di nuova superficie autorizzata.
2. L'utilizzo delle risorse rese disponibili a seguito dell'attuazione del comma precedente avviene con le seguenti modalità:
 - a) i fondi vengono destinati alla creazione ed al funzionamento dei distretti urbani del commercio di cui all'art. 13 della legge.
 - b) Il versamento dei fondi previsti dall'art. 7, comma 4, e dal comma precedente deve essere effettuato prima o contestualmente al rilascio dell'autorizzazione a cui il versamento si riferisce.
3. I fondi vengono versati alla Regione sull'apposito capitolo di spesa ed il 30% degli stessi è destinato alle attività dell'Osservatorio Regionale del Commercio e al rafforzamento della governance dei DUC (Distretti Urbani del Commercio).

Art. 19**Disposizioni finanziarie e finali e disciplina transitoria**

1. È abrogato il regolamento regionale 22 dicembre 2011, n.27. Tutti i procedimenti avviati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento continuano ad essere disciplinati e sono definiti secondo le norme e la disciplina del r.r. 27/2011.
2. In fase di prima applicazione del presente regolamento, la Regione, al fine di assicurare l'aggiornamento dei dati riferiti alla presenza di grandi strutture di vendita a seguito delle aperture, degli ampliamenti, delle cessazioni o trasformazioni intervenute fino alla data di entrata in vigore del presente regolamento, effettua nei successivi 30 giorni la rilevazione di cui all'articolo 9 co.4.

Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 comma 1 della L.R. 12/05/2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia". E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.

Dato a Bari, addì 20 LUG. 2020

EMILIANO

REGOLAMENTO REGIONALE 20 luglio 2020, n. 12

“Modifiche al Regolamento regionale 1 agosto 2014 n. 15 (Regolamento per la concessione di aiuti di importanza minore [de minimis] alle PMI ed abrogazione dei Regolamenti regionali 31 gennaio 2012, n. 2, 29 maggio 2012, n. 9, 20 agosto 2012, n. 19 e 7 febbraio 2013, n.1)”.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE:

VISTO l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;

VISTO l’art. 42, comma 2, lett. c) della L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;

VISTO l’art. 44, comma 2, della L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto del Regione Puglia” così come modificato dalla L.R. 20 ottobre 2014, n. 44;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale N° 790 del 28/05/2020 di approvazione delle modifiche al Regolamento 01 agosto 2014 n° 15;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale N° 1055 del 02/07/2020 di adozione del Regolamento;

EMANA IL SEGUENTE REGOLAMENTO

Art. 1

L’articolo 15 del Regolamento regionale 1 agosto 2014 n. 15 è così modificato:

- nella rubrica, le parole “e disposizione transitorie” sono sostituite dalle seguenti parole “del Regolamento e efficacia temporale delle sue disposizioni”;

- dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti commi:

“2. Per fronteggiare le circostanze eccezionali determinate dall’epidemia da COVID-19, allo scopo di introdurre misure di semplificazione amministrativa utili al superamento dell’attuale fase di emergenza, le disposizioni del presente Regolamento non si applicano ai procedimenti amministrativi avviati a far data dall’entrata in vigore della presente disposizione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

3. Il presente Regolamento continua ad essere applicato esclusivamente ai procedimenti amministrativi avviati in data anteriore all’entrata in vigore della disposizione di cui al comma precedente. Sono fatti salvi e restano validi gli atti e i provvedimenti adottati ai sensi del Regolamento nonché gli effetti da essi prodotti ed i rapporti giuridici insorti di conseguenza.”

Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’art. 53 comma 1 della L.R. 12/05/2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.

REGOLAMENTO REGIONALE 21 luglio 2020, n. 13

"R.R. n. 7/2020 "R.R. 8 luglio 2016 n. 9 «Rete assistenziale territoriale sanitaria e sociosanitaria per i Disturbi dello Spettro Autistico. Definizione del fabbisogno e dei requisiti organizzativi, tecnologici e strutturali» Modifiche ed integrazioni"

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE:

VISTO l'art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l'emanazione dei regolamenti regionali;

VISTO l'art. 42, comma 2, lett. c) della L. R. 12 maggio 2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia";

VISTO l'art. 44, comma 2, della L. R. 12 maggio 2004, n. 7 "Statuto del Regione Puglia" così come modificato dalla L.R. 20 ottobre 2014, n. 44;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale N° 1081 del 09/07/2020 di adozione del Regolamento;

EMANA IL SEGUENTE REGOLAMENTO

ART. 1

All'articolo 3 del R.R. 10 aprile 2020, n. 7 (R.R. 8 luglio 2016 n. 9. Rete assistenziale territoriale sanitaria e sociosanitaria per i Disturbi dello Spettro Autistico. Definizione del fabbisogno e dei requisiti organizzativi, tecnologici e strutturali. Modifiche ed integrazioni) sono soppresse le parole

"c) da enti gestori di strutture di recupero e riabilitazione funzionale dei minori portatori di disabilità fisiche, psichiche, sensoriali o miste accreditati ex R.R. n. 12/2015"

e le parole

"fino ad un massimo di n. 3 Moduli per ente richiedente per ASL".

ART. 2

L'articolo 7 del R.R. 10 aprile 2020, n. 7 (R.R. 8 luglio 2016 n. 9. Rete assistenziale territoriale sanitaria e sociosanitaria per i Disturbi dello Spettro Autistico. Definizione del fabbisogno e dei requisiti organizzativi, tecnologici e strutturali. Modifiche ed integrazioni) è sostituito dal seguente:

Art.10

"PARERE DI COMPATIBILITA'"

1. Al fine di favorire la valorizzazione di esperienze nel trattamento dei disturbi dello spettro autistico, atteso che il presente regolamento non prevede fabbisogno per le strutture di tipologia "Comunità residenziale" di cui all'art. 6, sono ammissibili:

- i. le istanze di autorizzazione alla realizzazione finalizzate al rilascio del parere di compatibilità presentate da enti gestori che non abbiano già ottenuto, nell'ambito del territorio regionale, un parere favorevole di compatibilità per la medesima tipologia di struttura per la quale viene presentata istanza (Moduli ex art. 4 o Centro Diurno socio-educativo-riabilitativo ex art. 5), ferma restando la possibilità di ottenere pareri favorevoli di compatibilità nel limite massimo di 3 Moduli e di n. 1 Centro Diurno socio-educativo-riabilitativo, al quale potrà aggiungersi n. 1 Comunità residenziale nel caso di futura determinazione di fabbisogno, per l'intero territorio regionale;
- ii. in conseguenza di quanto innanzi, le istanze di autorizzazione alla realizzazione finalizzate al rilascio del parere di compatibilità per n. 1 o 2 Moduli ex art. 4 del presente regolamento presentate da enti gestori che abbiano già ottenuto parere favorevole di compatibilità, rispettivamente, per n. 2 o n. 1 Modulo ex art. 4 nell'intero territorio regionale.

2. Con riferimento alla struttura di tipologia "Modulo" ex art. 4 del presente regolamento (R.R. 9/2016), in considerazione dell'elevata complessità dei trattamenti dedicati ai soggetti in età evolutiva con ASD ed al fine di salvaguardare l'esperienza maturata dalle strutture sanitarie e socio sanitarie che già erogano tali tipologie di prestazioni, nelle ipotesi di più richieste comunali di verifica di compatibilità presentate nello stesso arco temporale ed in presenza di fabbisogno regionale residuo inferiore al numero dei moduli di cui alle istanze, il criterio della localizzazione previsto al punto 5 della DGR n. 2037/2013 nella comparazione tra più richieste per il medesimo ambito territoriale di riferimento, è preceduto dalla valutazione, da parte della Sezione regionale competente, in via prioritaria dal possesso di un riconoscimento rilasciato da Società Scientifiche Nazionali o dai Ministeri concernente attività relative ai trattamenti dedicati ai soggetti in età evolutiva con ASD e, in via residuale, dal possesso dell'esperienza specifica nella gestione di strutture che abbiano avuto in carico soggetti con ASD in età evolutiva, inviati, nei tre anni anteriori al 1° gennaio 2020."

Il presente regolamento è dichiarato urgente e sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia" ed entra in vigore dalla data di pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Puglia.

Dato a Bari, addì 21 LUG. 2020

EMILIANO



BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Puglia

Direzione e Redazione: Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari

Tel. 080 540 6372 / 6316 / 6317 - Fax 080 540 6379

Sito internet: <http://www.regione.puglia.it/bollettino-ufficiale>

e-mail: burp@pec.rupar.puglia.it - burp@regione.puglia.it

Direttore Responsabile **Dott. Francesco Monaco**

Autorizzazione Tribunale di Bari N. 474 dell'8-6-1974

Edipress dei f.lli Caraglia & C. s.a.s. - 83031 Ariano Irpino (AV)